

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2470

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GUBERT, TREMATERRA, BOREA,
CUTRUFO, FORLANI, DANZI, SODANO Calogero, BERGAMO
e GABURRO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2003

Riconoscimento agli effetti civili di festività religiose

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 5 marzo 1977, n. 54, ha abrogato il riconoscimento gli effetti civili di alcune feste religiose (l'Epifania, San Giuseppe, Ascensione, *Corpus Domini*, SS. Apostoli Pietro e Paolo) perchè il loro carattere infrasettimanale aveva una negativa incidenza sulla produttività delle aziende e dei pubblici uffici.

A distanza di un quarto di secolo ci si può chiedere se tale negativa incidenza abbia ancora carattere incisivo, se tale fu mai. Ci si può anche chiedere se proprio l'Italia, che tra i paesi europei è tra quelli nei quali la popolazione mantiene più viva la religiosità espressa secondo la tradizione cristiana, debba guadagnare in termini di produttività eliminando il disturbo di pochissime feste religiose infrasettimanali, quando le stesse sono conservate in molti altri paesi europei. La festa dell'Ascensione è riconosciuta agli effetti civili per esempio in Austria, Belgio, Svizzera, Germania, Danimarca, Francia, Norvegia, Olanda, Svezia, in pratica in tutta l'Europa occidentale continentale. La festa del *Corpus Domini* lo è per esempio in Austria e in Germania. La festa di San Giuseppe, al di là del suo significato religioso importante per i cristiani (San Giuseppe, per chi eventualmente non lo sapesse, è reputato padre di Gesù, detto il Cristo), apre tradizionalmente la primavera. Espressioni del pensiero laico non cristiano assegnano alla Pasqua il ruolo di festa della primavera, ma il fatto che essa possa cadere anche ad aprile inoltrato toglie ad essa il sapore della natura che si risveglia dopo l'inverno. La festa dei Santi Pietro e Paolo ricorda in Pietro la specificità italiana di essere la sede del Papato, dell'esercizio del ministero del primato nella Chiesa cattolica, un fatto che in qualche modo dà all'Italia una posizione di

estremo rilievo, e nello stesso tempo proclama, ricordando Paolo di Tarso, la grande vocazione all'apertura universale del messaggio cristiano. Entrambi furono uccisi a Roma dal potere imperiale di allora. Festeggiarli solo a Roma come patroni, come si fa attualmente, sembra un po' riduttivo se si pensa al loro ruolo e al fatto che gli imperatori romani non erano per ruolo equivalenti ai contemporanei sindaci di Roma.

Ci si può anche chiedere se, accanto all'indubbio disturbo, per alcune attività economiche, arrecato da tali feste infrasettimanali, non vi siano altrettanto o prevalenti effetti positivi. Per chi è cristiano, questi stanno soprattutto nel rafforzamento delle opportunità di riflessione su fatti e messaggi che hanno avuto ed hanno un'importanza grande nella storia dell'umanità e sul suo destino. Ma altri se ne aggiungono per tutti. La festa infrasettimanale rende meno monotono il susseguirsi tutto eguale del ciclo settimanale del tempo e quindi offre occasione di diversità, di gioia, di svolgere attività straordinarie lungo il ciclo annuale. Crescono le opportunità di attività di divertimento, di ricreazione e di svago, con beneficio economico delle aziende che di tali attività si occupano. Crescono le opportunità di informazione, di lettura, di approfondimento culturale e anche tali attività hanno risvolti economici. Aumenta la «densità» socio-culturale della tradizione, fatto non inutile in un contesto che incoraggia la sua perdita.

Si tenga comunque conto che le festività soppresse sono state aggiunte al periodo di ferie oppure retribuite, per cui il loro ripristino ha un costo attenuato.

Non si tratta, in definitiva, ripristinando gli effetti civili di alcune festività infrasettimanali (come l'Ascensione e il *Corpus Domini*)

o a data fissa (e quindi con possibilità di essere infrasettimanali) di provocare solo svantaggi, ma porre le condizioni per vantaggi di natura culturale, sociale ed economica.

Con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792, in applicazione del nuovo concordato tra

Stato italiano e Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984, è stata reintrodotta la festa dell'Epifania. Con la legge 20 novembre 2000, n. 336, è stata pure reintrodotta la festa civile della Repubblica. È utile proseguire in tale direzione, recuperando festività per qualche tempo dimenticate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le ricorrenze religiose di San Giuseppe (19 marzo) e dei SS. Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno) nonché, alla loro tradizionale cadenza infrasettimanale di giovedì, quelle dell'Ascensione e del *Corpus Domini*, sono riconosciute festività agli effetti civili.

2. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54 è abrogato.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.